

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3696

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 1998

—————

Norme per l’agevolazione del recupero del credito
da parte di artigiani

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo la normativa vigente, in virtù di quanto statuito dall'articolo 2756 del codice civile, il creditore può ritenere la cosa soggetta al suo credito finchè non è soddisfatto del suo credito e può venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Quanto sopra consente ad alcune categorie di artigiani di trattenere il bene mobile del debitore al fine di indurre la controparte al pagamento.

Ma diverse categorie di artigiani, se non la maggioranza, per via delle caratteristiche intrinseche della loro attività lavorativa, non possono usufruire della previsione dell'articolo 2756 del codice civile.

Cosa può trattenere, ed eventualmente vendere in base alle norme stabilite per il pegno, un idraulico, un muratore, un elettricista? Costoro infatti non ottengono dal committente la consegna di alcun bene che sarebbe possibile trattenere, come può fare ad esempio un meccanico, nè producono beni materiali di cui potrebbero ritardare la consegna fino all'avvenuto pagamento, come potrebbe fare un pittore.

Essi prestano l'opera esclusivamente con il loro lavoro, ma questa è una materia impalpabile.

Ecco allora che l'eventuale inadempienza del committente obbliga questi artigiani ad esperire le vie legali al fine di ottenere l'esatto adempimento del loro credito.

Questo comporta due gravi conseguenze negative per questa incolpevole categoria:

una notevole perdita di tempo dovuta alla notevole durata dei processi civili;

una notevole perdita di denaro in quanto, privo del mancato guadagno l'artigiano è spesso costretto ad indebitarsi presso gli istituti bancari. Ed anche a fronte di una pronuncia giudiziaria favorevole, l'artigiano si troverà a pagare ai predetti istituti un tasso di interesse comunque superiore a quello conseguito giudizialmente.

Ecco lo scopo del presente disegno di legge: riequilibrare le posizioni contrattuali, obbligando il committente, qualora si rifiutasse di retribuire la prestazione e fosse convenuto in giudizio, a depositare la somma richiesta dall'artigiano.

A seguito di queste nuove disposizioni, il committente valuterà certamente con più attenzione le proprie ragioni, perdendo l'interesse alla dilazione dei termini di pagamento tramite l'instaurazione di una causa come avvenuto sinora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Crediti per prestazioni d'opera artigiana)

1. L'artigiano che vanta un credito presso un committente per eventuali prestazioni d'opera non retribuite, può rivolgersi presso il giudice unico di primo grado, al fine di ottenerne la riscossione forzata.

Art. 2.

(Documentazione)

1. Al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 1, l'artigiano interessato deve presentare:

a) il contratto completo di data, importi, condizioni di pagamento, di termine di lavoro, penalità eventualmente previste, e quanto altro ritenuto inerente;

b) le fatture comprensive di IVA o legalizzate in base all'articolo 6, terzo comma, della legge 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e la documentazione contabile dei lavori eseguiti con il saldo richiesto, anch'esso comprensivo di IVA;

c) la descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti tramite le fotocopie dei documenti di trasporto dei materiali, la documentazione delle ore di lavoro degli operai utilizzati e quanto altro ritenuto utile a comprovare la congruità della richiesta;

d) i listini dei prezzi delle associazioni di categoria o quelli ufficiali della camera di commercio competente per territorio, relativi all'anno di esecuzione dei lavori.

Art. 3.

(Procedura per la riscossione forzata)

1. Ricevuta la documentazione di cui all'articolo 2, il giudice unico provvede a farla sottoporre ad esame tecnico, eseguito da un perito abilitato, al fine di valutare la congruità dell'importo richiesto. Il parere del perito deve essere espresso entro sei giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione da parte del giudice.

2. Se il perito di cui al comma 1 esprime parere favorevole sulla congruità della richiesta, il giudice unico invita il debitore a depositare entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito l'importo richiesto dal creditore.

3. In caso di inottemperanza da parte del debitore all'invito di cui al comma 2, il giudice dispone la riscossione forzata maggiorata delle spese di intervento.

Art. 4.

(Disposizioni di coordinamento)

1. L'attivazione della procedura di riscossione forzata di cui al presente disegno di legge non pregiudica il ricorso ad altri mezzi di intervento che il creditore artigiano può attivare al fine del recupero del suo credito. La somma riscossa forzatamente tramite il procedimento previsto nel presente disegno di legge, se minore rispetto a quella ottenuta tramite un procedimento parallelo, è integrata per la parte deficitaria. In caso contrario, l'artigiano paga al debitore la differenza.